



### Art. 1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA) con la presente misura assegna contributi in conto capitale a favore delle imprese di recente costituzione con sede legale e/o unità locali operative nell'area metropolitana di Bologna, con particolare riguardo per le neo-imprese femminili e giovanili, al fine di sostenere le spese necessarie nella fase di start up.

### Art. 2. Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente Regolamento:

1. Le microimprese, le piccole e le medie imprese, così come definite nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, con sede legale e/o unità locale nell'area metropolitana di Bologna, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bologna a partire dall' 1/1/2019 e che abbiano avviato la loro attività entro la data di presentazione della rendicontazione. I contributi verranno assegnati a nuove imprese -"start up", che svolgano nella sede, o unità locale ubicata nell'area metropolitana di Bologna cui si riferisce l'investimento, un'attività risultante dalla visura camerale, e si intenderanno concessi ai sensi dei Regolamenti UE NN. 1407/2013 e 1408/2013.
2. Il contributo verrà assegnato prioritariamente alle imprese femminili e giovanili (1) riconoscendo il contributo pieno, ove possibile, a queste tipologie di imprese. Le richieste delle altre imprese verranno soddisfatte in presenza di disponibilità residue, come precisato all'art.7.
3. In particolare le Imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
  - A. **essere** iscritte al Registro Imprese;
  - B. **essere** in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna;
  - C. **non essere** sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione, o trovarsi in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02);
  - D. **essere** in regola con quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 e da quanto previsto dalla L. 136/2010 – artt. 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni (documentazione antimafia), nonché essere in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL (DURC);
  - E. **non essere** fornitori di beni e servizi a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
  - F. **non essere** un'impresa nata da fusione o scissione di altre imprese già esistenti, in quanto tali fattispecie non sono considerate come avvio di impresa a titolo originario. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria si configurasse come la continuazione di altra azienda già esistente per l'attività svolta, il subentro, a qualunque titolo, deve essere effettuato da un neo imprenditore o da una società caratterizzata da un assetto della compagine sociale totalmente nuovo rispetto a quella dell'impresa nella quale si subentra/acquista/affitta.
  - G. **non esercitare** nella sede legale e/o nelle unità locali una delle seguenti attività:
    - agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
    - mera gestione di immobili di proprietà.

Le imprese dovranno possedere i requisiti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione dei beni, cessione o affitto d'azienda, cessazione attività o cambio attività non rientrante tra quelle sopra indicate, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari o cancellazione dell'impresa) non consentirà l'erogazione del contributo.

Al momento della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, l'impresa dovrà avere iniziato l'attività, che dovrà risultare da visura camerale.

(1) In base all'art. 5, comma 1, lett. l): della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne;
- le società in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

In base all'art. 5, comma 1, lett. m): della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni
- le società in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni
- le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni.

### Art. 3. Entità del contributo e regime de minimis

I contributi sono assegnati in conto capitale, in un'unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili. Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento, nel limite massimo di € 30.000. Ciascuna impresa può comunque presentare una domanda che comprende gli interventi nella sede legale e/o unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a € 3.000.

I contributi non sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese.

I contributi previsti dal presente regolamento vengono concessi in regime "de minimis" ai sensi dei Regolamenti UE n° 1407 e 1408 del 18/12/2013 (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Questo comporta che **un'impresa unica** non possa ottenere nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa, aiuti di fonte pubblica erogati in regime "de minimis" (come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo) per un importo superiore a:

- 200.000 Euro, per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro ai sensi del Reg.1407/2013;
- 20.000 Euro per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Reg.UE 1408/2013 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

Ove sommando l'aiuto spettante agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati, non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

### Art. 4. Spese ammissibili

I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare interventi presso la sede o unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna di nuove imprese. Sono escluse le unità locali qualificate come magazzino o deposito conformemente con quanto desumibile da visura camerale

Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese (al netto dell'IVA), già sostenute tra il 1/1/2019 e la data di invio della domanda, o che l'impresa prevede di sostenere entro il 30/6/2020, allegando idonei preventivi:

- **Onorari notarili** (specifica voce in fattura, al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal Notaio/consulente)
  - o per la costituzione di società;
  - o per la stipula di un contratto di affitto d'azienda o di ramo d'azienda;
  - o per l'atto di acquisto di locali ad uso aziendale;

In caso di società, i costi devono essere sostenuti dalla società stessa. Qualora le spese notarili siano sostenute da uno o più soci deve risultare, al fine dell'ammissibilità della spesa, un bonifico a carico della società a rimborso di tali spese a favore di chi le ha anticipate. Tale bonifico deve avvenire prima dell'invio della domanda di contributo.

- **Acquisto/noleggio o leasing di beni nuovi, durevoli, strettamente funzionali all'attività dell'impresa** (al netto di IVA e di altre imposte e tasse):
  - o nuovi impianti (comprese le spese di installazione), inclusi i parziali rifacimenti o gli ampliamenti degli stessi;
  - o nuovi macchinari / attrezzature;
  - o nuovo hardware (PC, server, notebook, netbook, ultrabook, tablet, stampanti tradizionali e 3D, scanner, monitor, hard-disk esterni), sono escluse spese per acquisto di smartphone, cellulari e ogni altro tipo di hardware non compreso nelle voci sopra indicate;
  - o arredamenti nuovi;
  - o nuovi automezzi, sono ammessi esclusivamente per le imprese che svolgano l'attività di Taxi o noleggio con conducente.
- **Acquisto licenze d'uso/noleggio di software gestionale/professionale**, sono escluse spese per l'aggiornamento del software.
- **Spese per la realizzazione di reti telematiche**, compreso acquisto del materiale informatico/elettrico, fatturate da imprese specializzate. Sono escluse spese per realizzazioni di reti "fai da te" documentate col solo acquisto del materiale informatico/elettrico.
- **Costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenza** con esclusione di qualsiasi onere per consulenza;
- **Costi per il deposito di marchi e brevetti in Italia e all'estero**, sono ammessi esclusivamente i costi per marchi e brevetti già depositati al momento della domanda. Sono escluse le spese per la realizzazione grafica dei marchi e le spese per la realizzazione della documentazione tecnica (schede tecniche, progetti) da allegare alla domanda di brevetto.
- **Spese per la formazione del personale**;
- **Spese di pubblicità** limitatamente ai seguenti casi:
  - o Messaggi pubblicitari su radio, tv, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, piattaforme di pubblicità on line (ad esempio Google AdWords). Pena esclusione delle spese, oltre alla realizzazione del messaggio pubblicitario, devono comprendere i costi per la relativa pubblicazione;
  - o La pubblicità può riguardare anche i prodotti/servizi dell'impresa.
- **Spese per la realizzazione di materiale promozionale** limitatamente ai seguenti casi:
  - o Brochure
  - o Depliant
  - o Cataloghi
  - o GadgetIl materiale promozionale può riguardare anche i prodotti/servizi realizzati.
- **Spese per la prima progettazione e realizzazione del sito aziendale**. Sono escluse spese di restyling dei siti web già esistenti e modifiche di singole pagine.
- **Spese relative ai canoni del contratto di affitto dell'azienda** o di un ramo d'azienda, per il periodo di ammissibilità di tutte le spese, ovvero da 1/1/2019 a 30/6/2020;
- **Spese di affitto locali aziendali** per un periodo massimo di 6 mensilità (è escluso il sub affitto, sono escluse le spese condominiali, di registrazione del contratto e le caparre).
- **Spese relative alle utenze** per un periodo massimo di 6 mesi, intendendo esclusivamente le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefono fisso e internet da postazioni fisse, esclusi mobile voce/dati. Sono incluse le spese di attivazione delle utenze.
- **Spese relative alle quote iniziali del contratto di franchising**, nel limite del 30% del totale delle spese complessivamente ammesse.
- **Spese per acquisizione di certificazioni** (es. ISO, EMAS, ecc...)
- **Spese di consulenza per la realizzazione di business plan**. Il documento prodotto dovrà, pena esclusione della spesa, fare chiaramente riferimento all'impresa richiedente il contributo, non solo nella parte descrittiva ma nelle tabelle previsionali, con voci di costo attribuibili all'attività svolta dall'impresa. Dovrà essere redatto su carta intestata del consulente, datato e firmato con firma autografa dello stesso. Non verranno presi in considerazione documenti che non si configurano come business plan o documenti generici.

#### **Art. 5. Spese non ammissibili, esclusioni e limitazioni**

**Sono comunque non ammissibili le seguenti categorie di spese:**

- spese non riconducibili all'elenco precedente;
- spese per l'acquisto di beni usati o di immediato consumo;
- spese per l'acquisto/leasing di immobili;
- spese per l'acquisto/noleggio/leasing di automezzi, fatto salvo quanto previsto all'art.4;
- spese di trasporto dei beni;
- spese generali e amministrative, o comunque per servizi continuativi periodici, in nessun caso sarà ritenuto ammissibile il costo del personale;
- imposte e tasse;
- canoni di manutenzione, assistenza ed abbonamenti vari;
- spese di rappresentanza;
- spese per adeguamento a obblighi di legge;
- spese per cui le relative fatture indicano "spese di consulenza" per qualsiasi attività, ad eccezione della realizzazione del business plan;
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

**Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:**

- o soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali;
- o imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti.

L'impresa beneficiaria si obbliga a mantenere la sede legale e/o operativa nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna per un periodo di almeno 2 anni dalla data di erogazione del contributo e, per lo stesso periodo, a non alienare i beni oggetto dell'investimento. La violazione di tale impegno comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di commercio maggiorate degli interessi legali.

#### **Art. 6. Modalità di presentazione delle domande**

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate dalle ore 9.00 del 16/09/2019 alle ore 13 del 15/10/2019, in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato al sistema informatico AGEF utilizzato dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica).

Sul sito internet camerale [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it) saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

Le domande spedite successivamente a tale data saranno respinte dal sistema.

Al **modulo base**, previsto dal sistema Webtelemaco, andrà allegato, a pena di esclusione:

- il **modulo delle dichiarazioni sostitutive** predisposto dall'ufficio, anch'esso **firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**;

Dovrà inoltre essere allegata, pena l'inammissibilità della domanda di contributo, la seguente documentazione **firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**:

- **i preventivi di spesa** oggetto della richiesta di contributo, da cui si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (unico file pdf) ;
- **le fatture già emesse, in data non antecedente il 01/01/2019**, relative a spese rientranti nella richiesta di contributo (unico file pdf).

Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.

I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziare e, conseguentemente, nel caso di esaurimento del fondo prima della data di scadenza prevista si procederà alla chiusura anticipata del bando e ne verrà data comunicazione sul sito internet camerale.

#### **Art. 7. Procedura di valutazione ed ammissione al contributo**

I contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili e delle imprese giovanili, in base all'ordine cronologico dell'invio delle domande da parte di queste due categorie di imprese, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta del contributo, e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

Successivamente, in presenza di disponibilità residue, si procederà all'assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili, in base all'ordine cronologico di invio delle domande da parte di queste ultime, e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

All'impresa posizionata in corrispondenza dell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo, sarà assegnata la somma residua di contributo rispetto alla dotazione disponibile.

Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica dell'ammissibilità della domanda e delle singole spese, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con Determinazione Dirigenziale delle domande ammesse, delle domande non finanziate e delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali.

La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it) entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno stipulare con la Camera una convenzione, sulla base dello schema approvato dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 164 del 12/09/2017, con imposta di bollo a carico del beneficiario. Tale adempimento è reso necessario dall'art. 2 comma 2 lettera g) della Legge 580/93, come modificata dal D. Lgs. 219/2016.

#### **Art. 8. Rendicontazione delle attività e delle spese**

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dei precedenti artt. 4 e 5 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it) alla sezione 'Contributi della Camera / rendicontazioni / startup - Anno 2019', sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30/6/2020, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in formato file pdf, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito [www.bo.camcom.gov.it](http://www.bo.camcom.gov.it). Nel modulo andranno riportate le spese sostenute, modalità e data di pagamento;
- le fatture ed i relativi pagamenti (unico file pdf);
- il business plan, ove previsto tra le spese dell'impresa;
- il contratto di affitto dei locali, ove previsto tra le spese dell'impresa;
- il contratto di franchising, ove previsto tra le spese dell'impresa;
- il/i contratti di leasing/noleggio, ove previsto tra le spese dell'impresa;
- il contratto di affitto d'azienda o di ramo d'azienda.

Come riportato all'art. 2 “Soggetti beneficiari”, le imprese assegnatarie, al momento della presentazione della rendicontazione delle spese, dovranno aver già comunicato l'inizio dell'attività alla Camera di Commercio.

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto.

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa a fronte di una rendicontazione inferiore al doppio dell'importo del contributo assegnato, l'importo del contributo erogato verrà proporzionalmente ridotto.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

#### **Art. 9. Esame della documentazione di spesa e liquidazione del contributo**

Gli uffici camerali competenti, in presenza di tutti i requisiti regolamentari, provvederanno alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento del fondo disponibile, in base ai criteri sopra esposti. Verrà data comunicazione alle imprese interessate dell'esito delle istanze presentate.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

La Camera richiederà alla Prefettura il nulla osta antimafia secondo quanto previsto dal D.lgs 159/2011 e dalla L. 136/2010 – artt. 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impresa beneficiaria decade immediatamente dalla agevolazione ottenuta.

#### **Art. 10. Regolamento generale**

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera della Giunta Camerale n. 15 del 27/07/2017, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

#### **Art. 11. Norme per la tutela della privacy**

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 101 del 10/08/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giada Grandi

IL PRESIDENTE  
Valerio Veronesi